

STATUTO

SISECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MERATE LC VIA STATALE 5/O

Numero REA: LC - 324872

Codice fiscale: 03725430130

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

S T A T U T O SISECO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE <u>TITOLO I</u> <u>DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI</u> ART. 1) DENOMINAZIONE 1.1. E' costituita una società cooperativa sociale sotto la denominazione "SISECO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" in sigla "SISECO SOC. COOP. SOCIALE". ART. 2) SEDE 2.1. La società ha sede legale in Merate (LC), all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. 2.2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi. ART. 3) DURATA 3.1. La durata della società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilaquaranta e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci. ART. 4) NORME APPLICABILI 4.1. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata. 4.2. Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla l. n. 142 del 2001, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla l. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni. <u>TITOLO II</u> <u>SCOPI - OGGETTO</u> ART. 5) SCOPI 5.1. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 5.2. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. n. 381 del 1991. Per la realizzazione di ciò, la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

trovano in stato di bisogno.

5.3. La cooperativa favorisce il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, ed in particolare promuove l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati.

5.4. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative e degli apporti di soggetti diversi dai soci.

5.5. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla l. n. 142 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

5.6. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ., principi che devono intendersi qui integralmente richiamati.

5.7. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ.. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, r.d. n. 318 del 1942.

5.8. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione dell'organo amministrativo potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 6) OGGETTO SOCIALE

6.1. La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, lett. b), l. n. 381 del 1991, ed in particolare:

- l'organizzazione di servizi di magazzinaggio e

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

movimentazione depositi a custodia e/o di merci e cose per conto terzi; - l'attività di portierato per la custodia, la sorveglianza, la fruizione di immobili e le relative pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci, dove non sussistano particolari esigenze di sicurezza previste dalla legge; - l'attività di assistenza e di controllo (<i>safety</i>) all'organizzazione di manifestazioni ed eventi; - l'attività di prevenzione e di primo intervento e antincendio; - l'attività di segreteria e di reception, l'attività di gestione centralini telefonici, l'attività di front desk; - l'attività di bigliettazione; - l'attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio; - l'attività di assemblaggio e confezionamento manuale e meccanico (<i>packaging</i>); - i lavori di piccola manutenzione, revisione e ristrutturazione di edifici e impianti; - l'attività di trasporto di persone e cose, entro i limiti e con le autorizzazioni di legge; - la realizzazione di servizi di pulizia di qualsiasi ambiente, compresa la disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, e sanificazione; - la realizzazione di servizi di giardinaggio e la cura di aree verdi; - la gestione e la vigilanza di parcheggi pubblici e privati, l'attività di guardiania e di portierato; - i servizi di vigilanza e di trasporto valori; - la fornitura di servizi per la gestione di mense e per la ristorazione in genere, in esercizi pubblici e/o aziende, uffici, scuole ed enti pubblici; - la gestione e la fornitura a famiglie, private, aziende, enti pubblici di personale dipendente, con mansioni di collaboratore domestico, cuoco, cameriere, guardarobiere, maggiordomo, lavandaio, autista, giardiniere, stalliere, baby sitter; - la realizzazione di servizi di affissione di manifesti e volantinaggio; - la realizzazione di servizi di trasloco; - la realizzazione di attività di intrattenimento e spettacolo, ovvero servizi ausiliari, con e senza ausilio di attrezzature; - l'attività di asilo; - l'attività di pensione anche per animali; - l'attività di coltivazione di piante; - la realizzazione di servizi cimiteriali. 6.2. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, compresi la fornitura di prodotti e articoli inerenti ai servizi offerti alla committenza, l'istituzione di stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali, l'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, l'adesione e la partecipazione ad Enti ed Organismi diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito, la concessione di garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento di credito ai Soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative, lo sviluppo di iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei. Per favorire il conseguimento dello scopo sociale, la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o potenziamento aziendale. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

6.3. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

6.4. La cooperativa potrà emettere titoli di debito e strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente statuto.

TITOLO III

SOCI

ART. 7) REQUISITI DEI SOCI

7.1. Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

7.3. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

all'art. 5.5., del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

7.4. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

7.5. La cooperativa potrà ammettere come soci, le persone svantaggiate di cui all'art. 4 l. n. 381 del 1991, che, a norma del secondo comma del citato art. 4, devono rappresentare almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa.

7.6. Possono essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 l. n. 381 del 1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

7.7. Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

7.8. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 8) AMMISSIONE NUOVI SOCI LAVORATORI

8.1. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 5.5. del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.2. Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, l. n. 381 del 1991, oltre ai dati richiesti per gli altri soci lavoratori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

8.3. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori.

8.4. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

8.5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

8.6. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

9.1. Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote, ciascuna di valore non inferiore, né superiore, ai limiti di legge.

9.2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

9.3. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.).

9.4. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

9.5. Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 10) DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

10.1. La quota sottoscritta potrà essere versata a rate e precisamente:

- 1) almeno il 25 (venticinque)% all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

10.2. I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci in particolare:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.3. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salva espressa autorizzazione dell'organo amministrativo.

10.4. L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

10.5. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

10.6. Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

10.7. Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

10.8. I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, cod. civ..

ART. 11) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

11.1. La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART. 12) RECESSO

12.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a., n. 5

b. diverso da quello subordinato

1. in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

12.2. Il recesso non può essere parziale.

12.3. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

12.4. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), l'ulteriore rapporto di lavoro si

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 13) ESCLUSIONE

13.1. L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

contraria agli interessi sociali; 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. 13.2. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. 13.3. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori. 13.4. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori. 13.5. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. ART. 14) DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE 14.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 21 del presente statuto. 14.2. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. 14.3. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso. 14.4. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. 14.5. Per la quota assegnata al socio ex art. 2545 sexies cod. civ. la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. ART. 15) MORTE DEL SOCIO 15.1. In caso di morte del socio gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società conseguono il diritto alla liquidazione della quota, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

previste nel precedente articolo 14..

15.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. In questo caso, se gli eredi sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la partecipazione sia divisibile e che la società consenta la divisione.

ART. 16) PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

16.1. I diritti dei soci lavoratori deceduti o esclusi e degli eredi del socio lavoratore deceduto si prescrivono nei termini di legge dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

ART. 17) TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

17.1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

17.2. In particolare, per i soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

17.3. Per i soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

17.4. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

17.5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

17.6. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18) TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI

18.1. Con deliberazione degli amministratori la cooperativa potrà emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art. 2483 cod. civ. e dell'articolo 111 octies delle disp. att. trans. cod. civ..

18.2. In tal caso, con regolamento approvato dagli stessi amministratori sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

18.3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

18.4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dall'art. 2541 cod. civ., in quanto compatibile con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 19) PATRIMONIO SOCIALE

19.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;
- b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV;
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 21;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
- e) dalla riserva divisibile eventualmente formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 21 del presente statuto;
- f) dalla riserva straordinaria.

19.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

19.3. Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori, né durante la vita sociale, né

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

all'atto dello scioglimento.

19.4. La riserva divisibile di cui al precedente punto e) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari.

ART. 20) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

20.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

20.3. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

20.4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

20.5. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

20.6. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori.

20.7. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..

20.8. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ART. 21) DESTINAZIONE DELL'UTILE

21.1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori
- f) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci cooperatori, e ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di amministrazione, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

21.2. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

21.3. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART. 21 BIS) RISTORNI

21.1. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

I ristorni saranno evidenziati in bilancio in maniera autonoma e distinta ai sensi dell'articolo 2545-sexies C.C..
I ristorni possono essere erogati in denaro oppure mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Le norme del presente articolo, tuttavia, non si applicano quando la cooperativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento interno, provveda a definire il valore dei prodotti conferiti dai soci cooperatori solo alla chiusura dell'esercizio sociale, verificati i ricavi conseguiti e i costi sostenuti.

In questo caso, il ricavato dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci cooperatori, al netto di ogni spesa ed onere, sarà distribuito fra i soci medesimi a titolo di prezzo di liquidazione dei prodotti in base alla loro quantità, specie e qualità, secondo modalità e criteri disciplinati dal regolamento interno.

L'organo amministrativo determinerà il prezzo da riconoscere ai soci cooperatori per il conferimento dei loro prodotti sulla base massima della differenza tra i ricavi e i costi, comprensivi di tutti gli oneri, le spese, gli ammortamenti e gli accantonamenti effettuati, secondo modalità e criteri stabiliti dal regolamento interno. L'eventuale residuo attivo del conto profitti e perdite, al netto del prezzo di riparto assegnato ai soci cooperatori, costituirà l'utile dell'esercizio.

Qualora la cooperativa attuasce l'istituto del ristorno, si dovrà dotare di apposito regolamento da approvare dall'assemblea dei soci.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 22) ORGANI SOCIALI

22.1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

SEZIONE I

DECISIONI DEI SOCI

ART. 23) DECISIONI DEI SOCI

23.1. I soci decidono sulle seguenti materie, nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente atto riservano alla loro competenza:

- 1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione degli utili ai sensi dei precedenti artt. 20 e 21 del presente statuto;
- 2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del periodo di durata del loro mandato e del numero degli

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

amministratori ovvero di un amministratore unico;

3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci;

5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, di un revisore, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;

7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dagli amministratori, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

8) modificazioni dell'atto costitutivo;

9) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.2. I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione.

23.3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:

a) mediante deliberazione assembleare, con i quozienti di cui all'art. 26 dei presenti patti sociali;

b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori oppure dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dal documento sottoscritto dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa;

a tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telegramma, fax o e-mail, contenente la proposta di decisione e l'invito a esprimere il proprio voto per iscritto, entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa;

la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale;

ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;

la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società;

c) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci, purché dai documenti sottoscritti dai soci risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

alla stessa;
a tal fine, l'organo amministrativo dovrà inviare a ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.), telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito a esprimere il proprio consenso per iscritto, entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa;
la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale;
ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo;
la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, cod. civ., devono essere adottate con deliberazione assembleare:
* le decisioni riguardanti la modificazione dell'atto costitutivo;
* le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci;
* le decisioni previste dall'art. 2482 *bis*, comma 4, cod. civ.;
* la decisione di scioglimento anticipato della società ex art. 2481, comma 1, cod. civ.;
* la decisione di nomina dei liquidatori ex art. 2487 *ter* cod. civ.;
* la decisione di revoca dello stato di liquidazione ex art. 2487 cod. civ.,
oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

ART. 24) DIRITTO DI VOTO

24.1. Ogni socio lavoratore che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni e non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, ha diritto di partecipare alle decisioni dei soci, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste a norma del presente statuto.

24.2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 25) ASSEMBLEA

25.1. L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

25.2. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, spediti ai soci lavoratori almeno otto giorni prima

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza.

25.3. Il socio lavoratore può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di 7 (sette) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

25.4. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

25.5. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, secondo quanto previsto nel precedente articolo 20 del presente statuto, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

25.6. Le Organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea senza diritto di voto.

25.7. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito.

ART. 26) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

26.1. L'assemblea è regolarmente costituita quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci lavoratori.

26.2. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

26.3. I regolamenti che determinano criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa ed il socio e non costituenti parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

26.4. L'intervento in assemblea può avvenire anche per corrispondenza o mediante audio o video conferenza o altri

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

mezzi di telecomunicazione; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati e l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ART. 27) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

27.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti; il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

27.2. Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

SEZIONE II
AMMINISTRATORI

ART. 28) AMMINISTRATORI

28.1. La nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci lavoratori che possono eleggere uno o più amministratori.

28.2. L'amministratore unico, o la maggioranza degli amministratori in caso di pluralità degli stessi, è scelta fra i soci cooperatori ovvero fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3. Gli amministratori restano in carica secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea dei soci, e sono rieleggibili.

28.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

28.5. Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a coloro che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.

28.6. Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

28.7. Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., i criteri

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 29) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

29.1. Se i soci lavoratori nominano più amministratori, la cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione che si compone da 2 (due) a 5 (cinque) membri secondo quanto stabilito dall'atto di nomina.

All'atto di nomina può essere stabilito che gli amministratori agiscano disgiuntamente o congiuntamente ai sensi dell'art. 2475, comma 3, cod. civ..

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2481 cod. civ. devono in ogni caso essere adottate collegialmente dal consiglio di amministrazione.

29.2. Il consiglio elegge il Presidente ed il Vice-Presidente.

29.3. Il consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore.

29.4. Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età.

29.5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri, i sindaci effettivi ed il revisore (se nominati) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

29.6. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

29.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

29.8. Le votazioni sono palesi.

29.9. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal revisore.

29.10. L'intervento alla adunanze del consiglio può avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

29.11. Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate, laddove il presidente lo ritenga opportuno, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate in tema di decisioni dei soci dal presente statuto. Nei limiti di legge, il consiglio di amministrazione potrà delegare i propri poteri, in tutto o in parte, a uno o più dei propri membri.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

ART. 30) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

30.1. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione il consiglio provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati con decisione dei soci lavoratori e gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

30.2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 31) RAPPRESENTANZA SOCIALE

31.1. Al Presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore unico spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.

31.2. Il Presidente o l'Amministratore unico è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

31.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

31.4. Il Presidente, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico, possono delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

SEZIONE III

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

ART. 32) CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E CONTROLLO CONTABILE

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

32.1. Fuori dalle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 2477 cod. civ., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci lavoratori che, in tali casi, potrà procedere alla nomina di un organo di controllo a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art. 2477 cod. civ. ed al presente articolo, secondo le modalità ritenute più utili per la società.

32.2. In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni.

ART. 33) COLLEGIO SINDACALE: NOMINA-COMPOSIZIONE-DURATA

33.1. Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo e del successivo art. 34.

33.2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

33.3. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

33.4. I poteri, i doveri e le competenze dei sindaci, nonché le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

33.5. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

33.6. I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 34) COLLEGIO SINDACALE: COMPETENZA E RIUNIONI

34.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile, salva diversa decisione dell'assemblea dei soci.

34.2. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. La riunione potrà svolgersi, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati.

34.3. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

34.4. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

34.5. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

34.6. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto.

34.7. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

34.8. L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

34.9. La denuncia al tribunale di cui all'art. 2409 cod. civ. può essere promossa dai soci che siano titolari di almeno un decimo del capitale sociale o da almeno un decimo del numero complessivo dei soci.

ART. 35) CONTROLLO CONTABILE

35.1. La revisione legale dei conti sulla società, nei casi in cui per legge non possa essere attribuita al collegio sindacale, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

35.2. L'incarico è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato, la quale determina anche il corrispettivo, e ha durata tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

35.3. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge e, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

35.4. L'attività di revisione legale dei conti sulla società è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

36.1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

36.2. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

36.3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

36.4. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Allegato "B" all'atto n. 244 di Raccolta

36.5. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

a) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, qualora emessi;

c) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

F.to Cesare Gariboldi

Spinelli Giuseppe

Paredi Ombretta

Gabriele Clapis

Davide Mascagni Notaio (i.s.)

27 di 27